

prot. n. 2617/SF

Roma, 15 novembre 2016

A tutti i soggetti affiliati LORO SEDI

Alla Commissione Nazionale Arbitri SEDE

e, p.c.

Ai Comitati Regionali FIR LORO SEDI

## trasmesso via e-mail

## oggetto: presenza obbligatoria dei giudici di linea ai sensi dell'art 5 comma 3 del Regolamento dell'Attività Sportiva FIR.

Si richiama, con la presente, l'attenzione di tutte le affiliate al rispetto di quanto disposto all'art. 5 comma 3 del Regolamento dell'Attività Sportiva che sancisce l'<u>obbligatorietà</u> della presenza dei giudici di linea <u>anche</u> nelle gare per le quali la designazione degli ausiliari non sia disposta con apposito provvedimento di designazione a cura degli organi federali.

A pena di infrazione sanzionabile ai sensi dell'art. 29 lett. a) del vigente Regolamento di Giustizia, i soggetti affiliati interessati dovranno, pertanto, indicare un tesserato di maggiore età che esplichi, nelle circostanze più sopra indicate, le funzioni di giudice di linea.

Si fa presente che – fermi i requisiti del tesseramento e della maggiore età – i giudici di linea potranno essere scelti anche tra i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- dirigenti accompagnatori;
- tesserati della società avversaria;
- dirigenti addetti all'arbitro;
- allenatori;
- vice allenatori;
- preparatori atletici,

## restando, peraltro, esclusi i:

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico - 00135 Roma federugby.it



- medici;
- massaggiatori;
- giocatori in campo e in panchina.

Confidando che tutti i soggetti affiliati vorranno tenere in debito conto quanto con la presente rappresentato, si invita la Commissione Nazionale Arbitri a formulare apposite raccomandazioni a tutta la classe arbitrale affinché il rispetto della normativa su richiamata sia garantito su tutti i campi di gara.

Con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO FEDERALE Claudio Perruzza